

Parco Oglio Sud

REGOLAMENTO UNICO PIANI DI GESTIONE



ZPS "Parco Regionale Oglio Sud" IT20B0491

SIC "Valli di Mosio" IT20B0002

SIC "Lanca di Cascina Sant'Alberto" IT20B0003

SIC "Bosco di Foce Oglio" IT20B0001

SIC "Torbiere di Marcaria" IT20B0005
Riserva naturale (*D.C.R. 31.05.1989 - n. IV/1390*)

SOMMARIO

TITOLO I – Norme generali

Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Definizioni	pag. 3
Art. 3 - Accesso	pag. 3
Art. 4 - Navigazione	pag. 4
Art. 5 - Emissioni sonore e luminose	pag. 4
Art. 6 - Accensione di fuochi ed abbruciamenti	pag. 5
Art. 7 - Campeggio e attendamento	pag. 5
Art. 8 - Abbandono di rifiuti	pag. 5
Art. 9 - Tutela della fauna	pag. 5
Art. 10 - Fauna ittica	pag. 7
Art. 11 - Tutela della flora	pag. 7
Art. 12 - Tutela degli habitat.....	pag. 8
Art. 13 - Tutela del suolo.....	pag. 9
Art. 14 - Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale.....	pag. 9
Art. 15 - Attività agricola generale.....	pag. 9
Art. 16 - Sistemazioni agrarie tradizionali.....	pag. 9
Art. 17 - Arboricoltura da legno	pag. 10
Art. 18 - Gestione forestale.....	pag. 11
Art. 19 - adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici	pag. 12
Art. 20 - regolamentazione della valutazione della incidenza ambientale.....	pag. 12
Art. 21 - attività della sorveglianza	pag. 14
Art. 22 - Sanzioni	pag. 15
ALLEGATO I - Elenco delle specie ittiche di cui è vietata la pesca.....	pag. 16
ALLEGATO II - Specie vegetali protette	pag. 16

TITOLO II - Norme del SIC IT20B0005 "Le torbiere di Marcaria" - Riserva Naturale

Art. 23 - Divieti e limiti alle attività antropiche	pag. 17
Art. 24 - Regolamentazione della ricerca scientifica	pag. 17
Art. 25 - Regolamentazione attività didattiche.....	pag. 18
Art. 26 - Regolamentazione dello sfalcio dei canneti di proprietà privata.....	pag. 18
Art. 27 - Linee guida per la valutazione d'incidenza nel SIC IT20B0005	pag. 18

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento tutela e regola le attività prescrittive volte a mantenere e a ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e seminaturali e le specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio della ZPS IT20B0401 "Parco Regionale Oglio Sud", del SIC IT20B0002 "Valli di Mosio", del SIC IT20B0003 "Lanca di Cascina Sant'Alberto" e del SIC IT20B0001 "Bosco Foce Oglio".

Il presente regolamento discende da quanto indicato nei Piano di Gestione delle aree sopra citate: le indicazioni normative sono integrate nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud, ente gestore dei suddetti siti Rete Natura 2000, salvaguardano la piccola fauna e la flora, tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "piccola fauna": l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;
- b) "flora spontanea": l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni) della Lombardia;
- c) "habitat" di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
- d) "specie autoctone o indigena" è: le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
- e) "specie alloctone o aliena" è: le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
- f) "reintroduzioni": esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei fondatori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;
- g) "introduzioni": le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici.

Art. 3 – Accesso

1. La circolazione dei veicoli a motore è vietata al di fuori delle strade pubbliche e di uso pubblico, delle aree a parcheggio, dell'accesso agli edifici ed alle proprietà, della zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate.

2. Il Parco può limitare in tutto o in parte l'accesso (anche a piedi) in determinate zone, per particolari ragioni di tutela ambientale, con particolare riferimento al periodo di nidificazione. Tale

disposizione sarà di volta in volta specificata mediante apposito atto che verrà pubblicizzato con le modalità previste dalle norme vigenti.

3. Nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio non è consentito l'accesso a qualunque titolo alle pareti terrose verticali e sub-verticali e l'ingresso a qualunque titolo ed il transito a piedi, in bicicletta e/o a cavallo sulle isole sabbiose, al di fuori di strade e sentieri a normale percorrenza, tranne che per motivazioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione del Parco.

4. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali e su sterrato non è consentito.

È previsto un servizio di guida didattica a pagamento; i visitatori che intendono essere accompagnati dalle guide del Parco sono tenuti a prenotarsi in tempo utile per organizzare il servizio.

L'ente gestore ha facoltà di sospendere le visite guidate o di precludere ai visitatori determinati settori della riserva per motivi di salvaguardia ambientale o di sicurezza.

Art. 4 – Navigazione

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 23 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. Nell'intervallo di tempo tra il 15 aprile e il 31 luglio non è consentito l'approdo sulle isole sabbiose, in particolare presso gli arenili di Foce Oglio, presso le garzaie e in genere dove vi siano punti censiti di nidificazione di specie tutelate, tranne che per ragioni di monitoraggio e ricerca scientifica e previa autorizzazione del Parco. Negli specchi d'acqua minori (lanche, torbiere, canali irrigui/scolo e stagni) è consentito il solo utilizzo di natanti a remi o con motori a propulsione elettrica.

3. Le operazioni di rifornimento dei carburanti dei natanti a motore devono essere svolte in sicurezza, in modo tale da evitare qualsiasi sversamento di liquido in acqua e sul terreno.

Durante l'operazione di rifornimento con l'utilizzo di taniche o contenitori mobili, essi dovranno essere conformi alle normative sul trasporto in taniche di prodotti petroliferi e/o infiammabili e dovranno inoltre essere adottate le necessarie precauzioni al fine di assicurare una movimentazione in sicurezza.

Qualora venisse effettuato un rifornimento da piattaforma galleggiante (darsena) o da altro natante, dovrà essere utilizzata una manichetta dotata di chiusura terminale automatica e il serbatoio del carburante dovrà essere munito di sistema "troppo pieno": tali operazioni dovranno essere sorvegliate dagli operatori.

4. Ogni natante dovrà essere dotato di alcuni idonei contenitori con chiusura e facilmente asportabili per la raccolta per tipologia dei rifiuti solidi. L'evacuazione dei rifiuti solidi dal natante dovrà essere attuata nel più breve tempo possibile in occasione del primo attracco a terra. In relazione alla quantità di reflui di origine domestica prodotti, il natante dovrà essere eventualmente dotato di una vasca di raccolta o sistemi di trattamento.

Art. 5 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno dei Siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.

2. Le sorgenti sonore nei nuclei abitati limitrofi alle aree naturali non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.

3. Non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nei nuclei abitati limitrofi alle aree naturali non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.

4. Il Parco può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
5. Il Parco incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, promuovendo, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica.
6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno dei Siti, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini ai Siti, alla data di approvazione del presente regolamento. Per eventuali ampliamenti ammessi unicamente in aree contermini non devono essere in ogni caso superati i livelli sonori e luminosi esistenti. Vengono fatti salvi gli interventi resi necessari dalle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 6 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. Non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi, fatte salve le disposizioni della D. G. R. n. 8/7635 dell'11 luglio 2008 in merito alla bruciatura delle ramaglie (l'Allegato 2 prevede il divieto per il periodo 15 ottobre-15 aprile).

Per l'eventuale smaltimento delle ramaglie e di tutti i residui vegetali derivanti da attività agricola mediante combustione controllata, questa è consentita purchè a distanza di sicurezza da ambienti naturali, quali fossi, stagni, filari di piante e boschi. Le operazioni dovranno pertanto essere condotte sotto il continuo controllo degli operatori stessi e a debita distanza da ambiti con vegetazione spontanea.

2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree attrezzate a tale scopo.

3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Art. 7 – Campeggio e attendamento

Nel territorio, caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario, il campeggio e l'attendamento sono vietati, salvo nelle aree attrezzate a tali fini.

Art. 8 – Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i..

Art. 9 – Tutela della fauna

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 18 e 18. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. Per quanto concerne la conservazione e la gestione della fauna selvatica si applicano le indicazioni del Piano di gestione.

3. Ai sensi della D. G. R. 8/7884 del 30 luglio 2008 e della D. G. R. n. 8/9275 del 8 aprile 2009 all'interno della ZPS è vietato:

- a) effettuare la pre-apertura dell'attività venatoria;
- b) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- c) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d) praticare lo sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
- e) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle specie *Phasianus colchicus* e *Lepus europaeus* di popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D. P. R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- i) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

4. Inoltre non è consentito:

- a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere del Parco;
- b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali tutelate dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli;

5. Come indicato nel piano di gestione è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "*Boxer*", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

6. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

7. Non è consentito il taglio dei pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione, previa verifica dell'Ente Parco.

8. Non è consentito l'impiego delle sostanze erbicide e pirodiserbo lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo, le scarpate dei margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. 31/03/2008, n. 10.

9. Non è consentita la captazione idrica, nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche, ai sensi del d. m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione del Parco, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario.
10. Non è consentita l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone.
11. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
12. Ai fini della tutela degli anfibi, è fatto divieto di immissione di ittiofauna nelle pozze e in altri specchi d'acqua o manufatti di accumulo o approvvigionamento idrico.
13. È vietata l'introduzione dei cani senza guinzaglio.
14. Sono vietati su greti e spiagge della ZPS il pascolo e la transumanza delle greggi ovine e caprine, è vietato il pascolo nei SIC.
15. È vietata la distruzione dei formicai.
16. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.
17. È fatto divieto di introdurre o impiegare qualsiasi mezzo di alterazione o distruzione dei cicli biogeochimici come ad esempio lavorazioni del terreno, concimi chimici, anticrittogamici, pesticidi e diserbanti, salvo nei terreni già adibiti ad utilizzo agricolo per i quali si dovranno rispettare le indicazioni contenute all'Art. 15, 16 e 17 del presente regolamento. Per l'incolumità pubblica è consentito l'uso di sale antighiaccio sulle strade comunali anche qualora esse fossero interne ai Siti.
18. È fatto divieto di alterare in qualsiasi forma il regime delle acque mediante la modifica dell'alveo o lo scarico di acque reflue non depurate.

Art. 10 - Fauna ittica

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 18. 1. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.
2. Per quanto riguarda la conservazione e la gestione della fauna ittica si applicano le indicazioni del Piano di gestione.
3. All'interno dei confini dei Siti, in tutte le tipologie di aree umide (fiumi, canali, lanche, laghi, torbiere e stagni) è vietato catturare esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato I.

Art. 11 – Tutela della flora

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 17 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud e del Piano di settore "Riqualificazione degli ambienti naturali".
2. Per quanto concerne la conservazione e la gestione della flora spontanea si applicano le indicazioni del Piano di gestione.
3. Le specie vegetali protette presenti, sono elencate nell'Allegato II del presente Regolamento, che sarà annualmente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno comunicati al Parco perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
4. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.

5. La flora spontanea protetta può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
6. Le "Piante Monumentali" del sito, che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dal Parco: possono inoltre essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
7. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area padana.
È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
8. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
9. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 e comma 7 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati.
10. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la tutela e la gestione della flora e della vegetazione nelle aree protette".

Art. 12 – Tutela degli habitat

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 16 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.
2. Per la gestione e la conservazione degli ambienti naturali, si applicano le indicazioni dei piani di gestione.
3. non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dal Parco, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o per la realizzazione di habitat di interesse comunitario o per il loro sviluppo;
 - c) utilizzare fresatrici (tipo taro) per il contenimento della vegetazione arbustiva o arborea.
4. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo dei Piani di Indirizzo Forestale delle Province di Mantova e di Cremona".
5. Nelle zone ad ambienti naturali dei Siti non è inoltre consentito il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con il Parco e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dal Parco stesso.
6. È vietato l'utilizzo di modelli in scala di aerei, barche e autoveicoli, sia con motore a scoppio che elettrico e anche a movimento naturale (vento, piano inclinato, ecc.).
7. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento per la tutela e la gestione della flora e della vegetazione nelle aree protette".

Art. 13 – Tutela del suolo

1. Non è consentito:

- a) utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali della ZPS fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali;
- b) aprire nuove discariche ad eccezione della discariche per inerti o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti ad eccezione degli impianti di compost verde né ampliare quelli esistenti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito;
- c) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento;
- d) realizzare nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo e fatte salve le norme della Variante IV° alle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. I movimenti terra relativi a opere o interventi devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

Art. 14 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado.

2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

3. Qualora siano previste realizzazione di aree umide si devono seguire le linee guida del Piano di Settore Ambienti Naturali, nel caso invece di riattivazione di lanche, torbiere o nella realizzazione di "trappole per sedimenti" nei canali, il progetto deve preventivamente essere approvato dal Parco e comunque deve essere inserito nelle azioni/interventi dei Piani di Gestione.

Art. 15 - Attività agricola generale

Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 20. 1 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud e ad eventuali regolamenti in materia agricola già cogenti su tutto il territorio del Parco.

Art. 16 – Sistemazioni agrarie tradizionali

Non è consentito, salvo autorizzazione del Parco, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica, quali siepi, filari alberati, bugni, lanche, scarpate fluviali, ecc.

Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione del Parco, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

Art. 17 - Arboricoltura da legno

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 20. 3 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. All'interno della ZPS è fatto divieto di tagliare i pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.

3. Vige il seguente obbligo nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.

Al Parco deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali" di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione del Parco, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

- a) i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali" di seguito definite al successivo punto c);
- b) i nuovi impianti boschivi:
 - i. nuclei boscati;
 - ii. fasce boscate riparie;
 - iii. corridoi boscati periferici;

I nuovi impianti boschivi, che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della L. R. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R. R. 11 5/2007, saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

- c) Sono considerate "emergenze naturali":
 - c1. formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);
 - c2. formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
 - c3. morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
 - c4. zone umide, formazioni erosive locali e simili;
 - c5. ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
- d) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del R. R. 5/2007, aiuti per i "sistemi verdi").

- e) Le previsioni di cui ai precedenti punti da a) a e) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
- f) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
- g) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
- h) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo il 9 aprile 2009, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti;
- i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua, previa denuncia o richiesta di autorizzazione ad A. I. PO e a S. T. E. R. e comunicazione al Parco, deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Art. 18 – Linee guida di Gestione forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l. r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. È opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
4. È opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
5. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:
 - a) mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;
 - b) lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - c) rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
6. È necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.
7. È necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboschimento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.
8. È opportuno che le aree boscate siano considerate dal PIF come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

Art. 19 – Adeguamenti infrastrutturali e impianti tecnici

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'articolo 24 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno dei Siti, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie florofaunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare interesse naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 5.

3. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo ed alla rinaturazione di aree degradate.

4. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile alle attività agricole e al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

5. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio.

L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).

6. È vietato realizzare nuovi impianti eolici e nuovi impianti fotovoltaici nel territorio della ZPS, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dalla ZPS è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE.

7. Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione (potenza non superiore a 1MW elettrico), anche integrati da apporti esterni all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali: a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboree come interventi mitigativi; b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi alla caldaia.

8. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. È ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

9. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della ZPS, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

10. Negli habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

Art. 20 - Regolamentazione della Valutazione di incidenza ambientale

1. Sono fatte salve tutte le indicazioni dell'Allegato A dell'articolo 29. 2 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Sud.

2. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni alla ZPS, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D. P. R. 120/2003.

3. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

- a) alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
- b) alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;

4. Anche il piano di gestione del SIC/ZPS è sottoposto a valutazione di incidenza.

5. I seguenti interventi possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata prevista dall'articolo 6 bis comma a) dell'allegato C alla D. G. R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, così come modificato dalla D. G. R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8:

a) Interventi edilizi:

- a1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
- a2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- a3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito;
- a4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
- a5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
- a6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 metri cubi e contestuale superficie planimetrica massima 10 metri quadrati, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
- a7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;

b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica:

- b1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
- b2. manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
- b3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria con l'esclusione dell'asfaltatura;
- b4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di calcestruzzo;

- b5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali:
 - c1. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 - c2. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 - c3. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 - c4. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 - c5. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 - c6. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica per uso agricolo.
- d) Altri interventi:
 - d1. piccole sistemazioni delle lanche e delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone;
 - d2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 - d3. prelievo di esemplari di fauna o flora in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
- e) gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti Natura 2000 o dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti riconosciuti idonei a garantire le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I delle specie di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e della specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, presenti nei siti;
- f) gli interventi ammessi nelle zone normate dagli articoli 32 - 33 - 34 - 35 e 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Sud fatta salva la necessità di valutazione di incidenza per speciali siti identificati dal Piano di Gestione.

6. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

7. In deroga al Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba esser realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D. P. R. 357/97 e s. m. i.

Art. 21 – Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti o associazioni di volontariato riconosciute.

2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie e le altre forze di pubblica sicurezza.

Art. 22 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dal Parco e, la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali ai sensi della L.R. 86/83 e dell'art. 61 "Vigilanza e sanzioni" della Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
3. Le sanzioni sono irrogate dal Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dal Parco ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio del Parco stesso e sono destinate secondo le prescrizioni di legge.

Allegato I

Elenco delle specie ittiche di cui è vietata la pesca

Lethenteron zanandreae Lampreda padana

Acipenser naccarii Storione cobice

Alosa fallax nilotica Cheppia

Rutilus pigus Pigo

Leuciscus souffia Vairone

Barbus plebejus Barbo

Barbus meridionalis Barbo canino

Chondrostoma soetta Savetta

Chondrostoma genei Lasca

Cottus gobio Scazzone

Cobitis taenia Cobite

Sabanejewia larvata Cobite mascherato

Esox lucius Luccio

Tinca tinca Tinca

Alburnus alburnus Alborella

Allegato II

Specie vegetali protette

Salvinia natans Erba pesce

Trapa natans Castagna d'acqua

Ludwigia palustris Porracchia dei fossi

Nymphoides peltata Limnantesio

Utricularia vulgaris Erba vescica comune

Sagittaria sagittifolia Sagittaria

Leucojum aestivum Campanelle maggiori

TITOLO II

Norme del SIC IT20B0005 "Le torbiere di Marcaria" - Riserva Naturale

Art. 23 – Divieti e limiti alle attività antropiche

Nell'ambito della Riserva naturale e del SIC, oltre ai divieti e limiti alle attività antropiche contenuti al titolo VII della deliberazione del Consiglio Regionale del 3175/1989 n. IV/1 390 nonché oltre ai divieti e ai limiti previsto dal TITOLO I del presente Regolamento, sono stabiliti i seguenti ulteriori divieti:

- a) esercitare la pesca;
- b) asportare flora spontanea, fatto salvo il taglio a rotazione del canneto nelle proprietà private per non più di 1/4 della superficie per anno, nonché quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- c) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- d) costruire recinzioni;
- e) lavare attrezzi, mezzi e/o materiali (stoviglie comprese) nelle acque della Torbiera;
- f) modificare in alcun modo la circolazione idrica dell'area o effettuare immissioni o prelievi di acqua senza autorizzazione del Parco;
- g) introdurre cani;
- h) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
- i) accendere fuochi all'aperto;
- j) mutare la destinazione colturale dei boschi naturali e dei terreni incolti a canneto o trasformarne l'uso, ivi compresa l'introduzione di nuove colture di pioppo e di altre specie arboree a rapido accrescimento, fatto salvo quanto previsto dal piano per le finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- k) esercitare il pascolo;
- l) sorvolare a bassa quota;
- m) divieto di produrre rumori, suoni o luci ad eccezione di quelli dovuti all'esercizio della pratica agricola;
- n) divieto di navigare anche con mezzi a remi, con esclusione dei mezzi di servizio dell'Ente gestore o salvo autorizzazione dello stesso;
- o) divieto di accesso e/o di transito con cavalli.

Le sanzioni che potranno essere comminate sono quelle previste dall'art. 22 del TITOLO I.

Art. 24 – Regolamentazione della ricerca scientifica

L'Osservazione scientifica è libera.

Le ricerche che comportino prelievi in natura, posa o tracciamento di contrassegni o altre deroghe ai divieti esistenti sono condotte nel rispetto delle disposizioni che seguono:

Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio, per tesi di laurea).

Il ricercatore che intende svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'Ente gestore, precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'ente gestore, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

L'Ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verifichino sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune.

I campioni prelevati su autorizzazione, ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione, devono essere depositati presso la direzione della riserva ovvero presso una struttura museale pubblica, informando di ciò l'ente gestore.

A ricerca compiuta, i risultati delle indagini devono essere trasmessi all'ente gestore. Dopo la pubblicazione dei lavori, l'Ente gestore potrà usare per fini didattici il materiale edito con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

Art. 25 – Regolamentazione attività didattiche

Per visita didattica si intende l'ingresso di un gruppo organizzato o di una scolaresca che intendano svolgere attività di osservazione e di didattica ambientale guidati da un operatore qualificato. Le visite sono consentite solo previa autorizzazione dell'Ente gestore e devono essere svolte a piedi, esclusivamente all'interno della sentieristica appositamente predisposta e/o indicata. Le visite sono consentite per gruppi di non più di 20/25 persone.

I gruppi di visitatori devono essere accompagnati da personale dipendente dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato, ovvero da operatori didattici qualificati.

Art. 26 – Regolamentazione dello sfalcio dei canneti di proprietà privata

Nei canneti di proprietà privata, l'attività di sfalcio e raccolta della canna deve essere svolta nel periodo compreso tra la fine dell'estate (settembre) e la fine dell'inverno (entro la prima settimana di marzo); deve essere svolta a mano o con mezzi meccanici. L'uso del fuoco è vietato.

Per la gestione dei canneti i proprietari potranno accedere ai contributi previsti dalle misure agro-ambientali dei Regolamenti comunitari specificamente destinate alla cura dei terreni agricoli abbandonati delle zone umide comprese nei Parchi.

A questo scopo l'ente gestore predisporrà dei piani comprensoriali per l'impiego dei fondi comunitari agro-ambientali con precisazione delle modalità di sfalcio e raccolta cui dovranno attenersi i proprietari che fruiscono degli aiuti. In caso di indisponibilità da parte dei proprietari il Parco potrà sostituirsi ai medesimi attuando direttamente la gestione previa stipula di convenzione.

Art. 27 – Linee guida per la valutazione d'incidenza nel SIC IT20B0005

27.1 – Introduzione

Per la realizzazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale "Torbiere di Marcaria", sono state, seguite le linee guida riportate nel Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002), integrate dalla Delibera Regionale 8 agosto 2003 n.7/14106 della Regione Lombardia.

Scopo di queste Linee Guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 79/409/CEE).

Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro della rete.

Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema, la cui capacità di risposta può attenuare o ampliare gli effetti di tali azioni.

L'attuazione delle disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli per la gestione dei siti Natura 2000 si traduce prioritariamente nel salvaguardare la struttura e la funzione degli habitat e/o garantire la persistenza a lungo termine delle specie alle quali ciascun sito è "dedicato", come già ricordato in precedenza.

Per la definizione dei criteri di gestione, è stato seguito il seguente percorso procedurale:

- I. consultazione della scheda relativa al sito (sia esso SIC e/o ZPS) nella banca dati Natura 2000 e verifica delle motivazioni che hanno portato alla individuazione/designazione del sito stesso, con particolare riferimento alla presenza di habitat o specie prioritari;
- II. riconoscimento e individuazione sul territorio degli habitat e/ o della superficie che costituisce habitat per ciascuna delle specie che hanno motivato la individuazione/designazione del sito ed eventuale aggiornamento della scheda di cui al punto 1;
- III. analisi dello stato di conservazione e di qualità del sito, attraverso un adeguato insieme di informazioni e dati, tale da fornire indicazioni sugli aspetti ritenuti critici/significativi per la conservazione degli habitat e/o delle specie che hanno motivato la individuazione/designazione del sito;
- IV. individuazione dell'impatto attuale o potenziale dei tipi di uso del suolo in atto o previsti dal progetto o dal piano;
- V. messa a punto delle strategie di gestione e delle specifiche azioni da intraprendere; i passi da compiere sono: a) individuazione dei fattori di maggior impatto; b) esplicitazione degli obiettivi di gestione generali e di dettaglio e degli eventuali conflitti tra i diversi obiettivi; c) definizione delle priorità d'intervento, sulla base di una valutazione delle specifiche finalità che hanno determinato l'individuazione del sito e dei costi e dei tempi di realizzazione necessari e sostenibili.

27.2 – Considerazioni sui possibili ambiti di incidenza degli obiettivi gestionali del piano

Come già indicato nella premessa del capitolo, la realizzazione del Piano di Gestione della Riserva è stato redatto in conformità alle linee guida dei piani di gestione di un SIC/Zps, pertanto tutte le indicazioni contenute nel Piano hanno avuto un iter valutativo assimilabile alle disposizioni specifiche delle direttive e dai decreti attuativi.

Va sottolineato inoltre che nei precedenti capitoli inerenti vincoli e divieti, sono indicati tutti quegli interventi che non possono essere compiuti in quanto andrebbero a diminuire il livello di biodiversità, riducendo di fatto habitat che possono essere di importanza comunitaria.

Cercando di fare una sintesi di quali attività/interventi si dovrà richiedere o meno la valutazione di incidenza, si può iniziare con tre grandi categorie:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria (previste dal piano o dalle normali operazioni colturali);
- b) interventi di rinaturalizzazione o miglioramenti ambientali;
- c) altri interventi.

Per quanto attiene la prima categoria non appare necessario prevedere valutazioni di incidenza vista la tipologia degli interventi (cure colturali, manutenzione strutture, monitoraggi scientifici e

controllo specie invasive), nel secondo caso si deve discriminare se l'intervento ricrea o amplia un habitat di interesse oppure ha finalità diverse.

Ad esempio se in uno stagno si prevede un intervento finalizzato alla riduzione dei nutrienti mediante asportazione dei materiali depositati sul fondo, non sarà necessaria la valutazione delle possibili incidenze ma se ciò dovesse comportare l'eliminazione massiccia delle idrofite presenti e quindi l'eliminazione delle specie che caratterizzano l'habitat la valutazione degli effetti dell'intervento si renderebbero necessari per capire se ciò che viene previsto può portare a cambiamenti duraturi a carico dell'habitat di interesse.

Nella terza categoria sono ricompresi tutti quegli interventi non direttamente collegati al mantenimento-miglioramento della componente naturale, ma ad esempio necessarie per altri scopi di valenza socio-economica, quali i consolidamenti spondali, gli sfalci arginali e il mantenimento del reticolo idraulico (qualora trattasi di risezionamenti importanti esempio raddoppio della larghezza e/o profondità del canale).

Per concludere vengono indicati nella tabella sottostante alcune casistiche per le quali vi è o no la necessità di Valutazione di Incidenza:

**SINTESI NON ESAUSTIVA DI POSSIBILI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE O NO
A VALUTAZIONE DI INCIDENZA O DA PREVEDERNE ISTRUTTORIA PER UNA PREVALUTAZIONE
NEI CASI DUBBI O PER INTERVENTI FUORI PIANO**

	no valutazione	valutazione	pre- valutazione
attività agronomiche ordinarie (previste in regime di condizionalità)	X		
cure colturali rimboschimenti	X		
manutenzioni fasce boscate/siepi	X		
ricerche scientifiche	X		
monitoraggi	X		
attività didattica organizzata	X		
ristrutturazioni fabbricati esistenti			X
manutenzione strade e piste	X		
manutenzione sentieri	X		
manutenzione infrastrutture di servizio e pannelli informativi	X		
miglioramenti aree umide	X		
manutenzione ordinaria reticolo idraulico	X		
manutenzione straordinaria reticolo idraulico			X
creazione nuovi habitat di interesse comunitario	X		
piccoli movimenti terra (inf ai 20 mc)			X
movimenti terra (esclusi quelli per creazione di nuovi habitat se inseriti nel Piano di Gestione)		X	
pascolo non intensivo (SIC)			X
pascolo intensivo (fuori SIC)			X
sfalcio prati permanenti			X
cambio di uso del suolo da naturale-semi naturale a agricolo		X	
progetti di riqualificazione ambientale fuori Piano			X
introduzione specie autoctone non previste dal Piano			X
manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati			X
interventi di restauro e conservazione fabbricati			X
adeguamenti igienico-sanitari			X

Si ricorda infine che la tabella soprastante non è esaustiva della casistica esistente ma essa va integrata con tutti i vincoli e le limitazioni che sono imposti per la Riserva, pertanto altre casistiche possono essere paragonate ad altri interventi già citati nei precedenti capitoli.

Comunque per tutti gli interventi edilizi (non nuove costruzioni o ricostruzioni che devono necessariamente essere accompagnate da studio di incidenza) che siano essi interni od esterni, che avvengano nelle aree SIC/Zps è necessario compilare, su apposito modulo fornito dall'Ente, la dichiarazione di non incidenza significativa che il Parco valuterà al fine di rilasciare parere favorevole o richiedere integrazioni entro un limite massimo di 30 giorni.